

Signor Presidente,

Egregi colleghi,

l'evoluzione della legislazione nazionale in materia antisismica e più in generale quella della sicurezza nelle costruzioni pubbliche e private, a tutela della incolumità delle persone e a salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale, comporta la necessità di aggiornare e modificare la normativa regionale del settore, anche alla luce del progresso tecnico e scientifico intervenuto negli ultimi anni.

La Regione Friuli Venezia Giulia, fin dal 1988 si è dotata di una legge di settore, la numero 27, che disciplinava, in maniera avanzata per quell'epoca, un comparto così delicato come quello della tutela fisica delle persone e del territorio.

A richiederlo, allora, c'era la dura esperienza del terremoto del 1976 e la successiva ricostruzione avvenuta con la capacità da tutti riconosciutaci, che avevano fatto della nostra Regione un interessante laboratorio anche nel campo della prevenzione degli eventi sismici.

Si sono succeduti poi, nel tempo, vari eventi calamitosi, tra cui quello del crollo della scuola di San Giuliano di Puglia, che hanno sollecitato il legislatore nazionale ad intervenire, proprio per evitare ulteriori lutti e disastri con costi umani e sociali elevatissimi.

In questa ottica il legislatore nazionale ha apportato negli anni varie modifiche alle norme tra cui il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14.01.2008, concernente "Nuove norme tecniche per le costruzioni" che oggi vincola tutti i professionisti a progettare secondo nuove disposizioni obbligatorie per tutto il territorio nazionale. Alle Regioni sono consentiti opportuni spazi per intervenire principalmente da un punto di vista procedurale.

Per completare i contorni del quadro evolutivo, il disastroso terremoto dello scorso mese di aprile in Abruzzo ha evidenziato ancor di più l'esigenza di un tempestivo adeguamento della normativa in vigore nella nostra Regione, cosa che viene fatta in questa occasione, resosi necessario anche alla luce delle recenti disposizioni nazionali che rendono tutto il nostro territorio regionale, a livelli diversi, a rischio sismico.

La “filosofia” adottata per attuare questo adeguamento legislativo parte dall’esigenza imprescindibile della tutela fisica delle persone, coniugandola con la massima semplificazione burocratica possibile, in ragione delle capacità organizzative e operative in capo alla Regione e agli Enti Locali, entrambe già collaudate a seguito delle notevoli esperienze maturate nel settore, dal 1976 in poi.

Questo indirizzo di fondo, sviluppatosi positivamente nel corso dei lavori in Comitato ristretto ed in Commissione rivelatisi alla fine quanto mai approfonditi e produttivi, intende comunque garantire sempre ed in primo luogo un elevato grado di controllo sulle costruzioni, privilegiando in ogni caso la sicurezza.

Il provvedimento che va in discussione in Aula è da ritenersi perciò estremamente importante e necessario per raccordare in modo efficace le disposizioni nazionali con le procedure da mettere in atto in sede regionale.

Viene evidenziata una dualità nel comparto della sicurezza strutturale, attribuendo la massima attenzione alle cosiddette opere “strategiche e rilevanti” per arrivare - con la dovuta gradualità e responsabilizzando i professionisti - alle strutture private soprattutto se soggette a modesti interventi o se localizzate in zone a scarsa intensità sismica.

La diversità di trattamento delle due realtà, quelle delle opere “strategiche e rilevanti” e quella degli edifici “normali”, trova riscontro anche nelle norme statali e nella nuova normativa attraverso diversi tipi di procedura e una differente modalità di controllo da parte della Regione, tenendo anche in debita considerazione la localizzazione in area ad alta o bassa intensità sismica. Tale esigenza scaturisce dalla necessità di semplificare e snellire - per quanto possibile - gli aspetti burocratici, sollevando i cittadini e le aziende interessate da eccessive formalità burocratiche e amministrative.

Di significativo, a questo riguardo, appaiono talune modifiche procedurali proposte, come la possibilità di asseverare l’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica mediante un duplice intervento, una dichiarazione del progettista ed un accertamento da parte del collaudatore strutturale, limitando la possibilità – come già rilevato - ai soli casi di interventi molto limitati o nel caso di localizzazioni in aree a modesta intensità sismica.

Innovativi appaiono pure i tempi previsti per la definizione delle procedure di controllo dei progetti, fissati rigorosamente d'ora in poi entro 60 giorni dalla presentazione, prevedendo altresì precise fasi temporali per la trasmissione e l'esame dei documenti.

Ne deriva una maggior scorrevolezza degli adempimenti stessi, in quanto la tempestività dell'esame costituisce altrettanta certezza a quanti dovranno poi realizzare le opere contenute nei progetti medesimi, senza dover interrompere successivamente - in caso di prescrizioni tecniche imposte dalle Commissioni - la loro prosecuzione per apportare le modifiche richieste, senza dover compromettere quanto fino a quel momento realizzato.

Questo modo di procedere, accompagnato dalla resa operativa di ampliamento del numero delle Commissioni Provinciali di valutazione delle progettazioni strutturali che passeranno da due a quattro (una per ciascuna Provincia), si inquadra nel più vasto quadro di semplificazione burocratica quanto mai indispensabile in questi momenti di crisi economica.

Il provvedimento legislativo in questione assegna compiti importanti anche ai Comuni, che diventano soggetti istituzionali di riferimento sia nella gestione che nell'archiviazione di tutte le pratiche anche nel settore strutturale (oltre a quello edilizio, urbanistico ed impiantistico già a loro attribuito).

Il DDL n. 66 nella seconda parte "Tutela fisica del territorio" aggiorna, modifica e migliora le vigenti normative regionali che disciplinano la tutela fisica del territorio, nel momento della sua programmazione e pianificazione.

In modo organico, chiaro e preciso sono individuate le procedure tese a individuare e prevenire i rischi inerenti l'uso del territorio (geologico, idraulico e valanghivo), classificate le aree (sicure, potenzialmente pericolose e pericolose) e previsti gli strumenti di vigilanza e coordinamento (Regione) e di attuazione del controllo da realizzarsi tramite i Comuni.

In sintesi i due titoli di cui si compone il provvedimento risultano ben strutturali al loro interno, in modo logico ed organico, avuto riguardo alla diversità di competenze in capo alla Regione rispetto a quelle dello Stato e dei Comuni.

Se nel primo titolo la sicurezza, argomento principe di tutto il DDL, viene regolamentata in relazione ad uno specifico rischio (quello sismico) teso alla tutela delle persone, nel secondo essa passa invece attraverso la conoscenza e gestione del territorio, in relazione alla pericolosità sotto il profilo geologico, idrogeologico e di tipo valanghivo.

In conclusione abbiamo di fronte un dispositivo legislativo in cui i contenuti dei due titoli si integrano positivamente tra loro, puntando in modo organico alla prevenzione ed alla sicurezza delle persone ed alla salvaguardia del territorio, attraverso normative di procedura e di pianificazione urbanistica.

E' una norma che denota un impianto semplice e lineare con significativi contenuti tecnici , la cui importanza e delicatezza è però insita nelle ricadute e negli obiettivi dei suoi contenuti.

Nei lavori del Comitato ristretto e della Commissione competente si è proceduto a significativi miglioramenti con una ottima collaborazione da parte di tutte le forze politiche.

L'auspicio è che ora l'esame dell'Aula sia costruttivo e propositivo e che i successivi regolamenti esecutivi che verranno emanati rendano il provvedimento efficace nella sua fase attuativa.

SASCO